

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME*Provincia di Napoli*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/09/2021

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	9	Sanzioni.
2	Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno.	10	Ravvedimento.
3	Responsabile del pagamento d'imposta.	11	Rimborso e compensazione.
4	Determinazione della misura d'imposta.	12	Versamento e riscossione coattiva.
5	Destinazione del gettito.	13	Pubblicità del regolamento e degli atti.
6	Esenzione e riduzione d'imposta.	14	Rinvio dinamico.
7	Adempimenti del responsabile del pagamento.	15	Tutela dei dati personali.
8	Disposizioni in materia di accertamento.	16	Rinvio ad altre disposizioni.
		17	Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina, l'imposta comunale di soggiorno. Nello stesso sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento e così come da ultimo disciplinato dopo l'entrata in vigore dell'art.180 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto rilancio) convertito in L. 77/2020.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 09 maggio 2013, immediatamente eseguibile, è stata introdotta l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Casamicciola Terme.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/04/ al 30/09/ di ciascun anno fatto salvo eventuali modifiche.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Casamicciola Terme (NA). Il periodo di durata del soggiorno è stato variato con decorrenza dal 1° luglio 2015 con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 19 giugno 2015 che ha rettificato l'art. 2 comma 3 eliminando le parole "fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi".
4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Casamicciola Terme (NA), pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune (art. 64, comma 3, TUIR).
7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 3.

Art. 3

Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34/2020, convertito in L 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5-ter del DL 50/2017, come modificato dal DL 34/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4

Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento (inteso come singola notte di soggiorno) ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere: gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle". Per gli affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, ostelli per la gioventù, case ed appartamenti per locazioni estive brevi, la misura della tariffa è definita in maniera unitaria senza tener conto della relativa classificazione.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite con provvedimento dell'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione di Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Art. 5 Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Casamicciola Terme, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 6 Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
- c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- e) tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati che pernottano nel Comune per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili da attestazioni del datore di lavoro;
- f) ospiti dell'Amministrazione Comunale a seguito di formale richiesta al gestore della struttura.

2. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) dalla Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Art. 7 Adempimenti del responsabile di pagamento

1. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante avvisi esposti all'interno dei locali, in merito all'applicazione e alla tariffa dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. Il responsabile del pagamento/gestore della struttura ricettiva, presso il quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede per conto del Comune alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
3. In caso di mancato pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore/responsabile è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
4. Il gestore/responsabile di ciascuna struttura ricettiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il soggiorno, è tenuto a dichiarare il numero di pernottamenti compresi i pernottamenti esenti ai sensi dell'art. 5 con modalità telematiche tramite il portale dedicato messo a disposizione dal Comune.
5. Il responsabile/gestore della struttura ricettiva deve annualmente rendere il conto della gestione in qualità di agente contabile di fatto, con apposito modello 21 DPR 194/1996, entro il 30 gennaio

dell'anno successivo. Il responsabile/gestore, quale responsabile del pagamento, è altresì obbligato ad inoltrare al Comune, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione cumulativa, relativa al numero di pernottamenti, compresi i pernottamenti esenti ai sensi dell'art. 5, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune attraverso il portale telematico messo a disposizione sul sito internet.

6. I responsabili del pagamento sono tenuti ad esibire e/o rilasciare, su richiesta del comune, copia di tutti gli atti e documenti comprovanti l'applicazione dell'imposta di soggiorno, i pagamenti effettuati dai soggetti passivi, le quietanze rilasciate, le dichiarazioni presentate ed i versamenti dell'imposta effettuati al Comune. Gli stessi gestori sono altresì tenuti, su richiesta del Comune, a dare informazioni e a rispondere a questionari in forma scritta e debitamente sottoscritti.
7. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 è soggetto a tutti gli obblighi previsti ai commi precedenti per il gestore della struttura ricettiva e le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo possono essere definite con atto convenzionale.

Art. 8

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione attraverso il servizio Tributi dell'Ente, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate ed irrogate nel rispetto dei principi generali e secondo le modalità stabiliti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e s.m.i. in materia di sanzioni tributarie.

2. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo e/o del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa, pari al trenta per cento di ogni importo non versato, prevista dall'articolo 13, del d.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.

SANZIONI RISPETTO A VERSAMENTO:

OMESSO	TARDIVO	PARZIALE
Sanzione Amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.	Sanzione Amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.	Sanzione Amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione d'imposta, prevista all'art. 7 di questo regolamento, da parte del gestore/responsabile del pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, a norma dell'articolo 180 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020.

SANZIONI RISPETTO A DICHIARAZIONE:

OMESSA	INCOMPLETA	INFEDELE
Si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.	Si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.	Si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per la violazione agli obblighi di cui all'articolo 7, da parte del gestore della struttura ricettiva e degli altri responsabili del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, a norma dell'articolo 7-bis del citato t.u.e.l. con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L. 689/81.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.Art. 8.

Art. 10 **Ravvedimento**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni al termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo pagamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 11 **Rimborso e compensazione**

1. In caso di versamento dell'imposta effettuato al Comune e non dovuto o versato in misura eccedente, si applicano le disposizioni in materia di rimborso o compensazione, previste dall'articolo 1, commi 164 e 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera consiliare n. 20 del 30 giugno 2020.

Art. 12 **Versamento e riscossione coattiva**

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di

rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Casamicciola Terme dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale (C/C POSTALE N° 23000805) o bonifico bancario (IBAN IT96 X051 4239 8801 3857 0000 052);

b) tramite le procedure telematiche;

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Inoltre, il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno può essere effettuato anche con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

4. All'atto del versamento dell'imposta, ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Casamicciola Terme, è riconosciuta una percentuale del 3% di abbattimento dell'imposta dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riscossione e il versamento della stessa.

Art. 13

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016.

Art. 16

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze.

Art. 12
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016.

Art. 13
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno **01/11/2021**;

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione **n. 8, in data 10/09/2021**;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

per 15 giorni consecutivi dal **30/09/2021 al 15/10/2021**,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno 01/11/2021

Data/...../.....



Il Responsabile del Servizio